



CITTA' DI VIGEVANO

 Adunanza Ordinaria
 Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale **N. 13**

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE ANNO 2012.

L'anno duemiladodici, il giorno diciannove del mese di Aprile alle ore 20:30 nella sala delle adunanze. In seguito ad inviti scritti, diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, osservate le modalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti i signori:

SALA ANDREA	P	PIGNATTI GIACOMO	P
CAVALLINI PAOLA	P	BELLAZZI LUCA	P
CAVAZZANA MICHELE	P	FONTANA CESARE	P
BUFFONINI ANGELO	P	SQUILLACI GIUSEPPE	A
MARCOLIN CLAUDIO	P	PACINOTTI GIANPIETRO MARIA	P
CICERI MATTEO	P	DI PIETRO ANDREA	A
RE LUIGI	P	LORIA MATTEO ALFONSO	P
MARINONI DIMITRI	A	GIARGIANA GIUSEPPE	P
FASCE STEFANO	P	CAVARSASCHI ALBERTO	P
SCAGLIA ANDREA	P	MIGLIAVACCA SILVANO	P
CARIGNANO DANIELA	P	VALVO FIORELLA	P
COLONNA ROBERTO	P	PIZZI CARLO	P
MANCIN SIMONE	P	TARTAGLIA DANIELA	P
ROBECCHI BARBARA	P	VERZA BARBARA	P
CHIAPPAROLI ENRICO	P	MOTTA CARLO ALBERTO	P
PASCARELLI COSIMO DAMIANO	P		

Sono presenti gli Assessori:

AVALLE BRUNELLA, CEFFA ANDREA, FACCHINI MAURO, ROSSI LUISA, GRECHI LUIGI, SAMPIETRO LUIGI

Partecipa il Segretario Generale VARESCHI Dott. Annibale

Assume la presidenza il Consigliere Dott. LORIA Matteo Alfonso Presidente del Consiglio Comunale.

Il **Sindaco** illustra la proposta che è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente “Bilancio e Finanze del Comune, delle Aziende Speciali, Società ed Enti Partecipati” nella seduta del 16/04/2012 precisando che le aliquote proposte derivano dalla necessità di recuperare i tagli operati dallo Stato nei trasferimenti ai Comuni , anche se ritiene sarebbe stato preferibile applicare una “tassa patrimoniale”. La volontà dell’Amministrazione è quella di non aumentare le tariffe dei servizi che gravano sulle famiglie. Il Sindaco dichiara, inoltre, che il Bilancio risulta equilibrato e che non sarà necessario utilizzare i proventi derivanti dagli oneri per finanziare la spesa corrente.

Il **Sindaco** infine afferma che il Comune , per l’anno 2012 rispetterà il patto di stabilità grazie agli introiti derivanti dalla vendita delle Farmacie che consentiranno la realizzazione di investimenti da tempo rinviati.

Intervengono i Consiglieri :

Verza la quale dichiara che l’aliquota da applicare potrebbe essere quella minima, di fatto vengono colpite le prime case e non gli altri immobili.

Il **Sindaco** che ribadisce la problematica della scelta possibile: o la riduzione delle spese correnti o il reperimento di nuove entrate, l’Amministrazione ha scelto di recuperare delle entrate per non ridurre i servizi.

Pizzi osserva che la Lega ha sostenuto il governo precedente e pertanto è responsabile della attuale grave situazione economica. Si dichiara comunque d’accordo con il Sindaco che sarebbe stata preferibile l’applicazione di una “tassa patrimoniale” e aggiunge che con l’applicazione delle aliquote proposte si incasserà molto più del taglio dei trasferimenti statali. Il Consigliere presenta l’emendamento, in allegato, in cui si richiede la riduzione al minimo (4 per mille) dell’aliquota sulla prima casa.

Pacinotti che sostiene la mancanza di coerenza su tutta la politica dell’Amministrazione che nell’arco di un anno è stata cambiata e smentita più volte; ne è prova la decisione di vendere le farmacie.

Bellazzi dichiara che il suo gruppo ha avuto qualche perplessità sulle scelte di queste aliquote, che per quest’anno sia pur a malincuore saranno adottate, con l’intento di riequilibrare il Bilancio ma chiede che per il prossimo anno l’aliquota per la prima casa venga riportata al minimo.

Il **Sindaco** torna a ribadire che le entrate correnti hanno dovuto finanziare i minori contributi (quasi dimezzati) per il Piano di Zona dei Servizi Sociali e comunque per il prossimo anno, dopo aver verificato i risultati di questa gestione, verranno riviste sia le aliquote IMU sia l’addizionale IRPEF, introducendo la suddivisione in fasce di reddito.

Giargiana osserva che in questo momento di grave crisi si devono aver presenti le difficoltà di molta gente e la situazione generale dell’economia della città.

Migliavacca spiega le motivazioni per le quali è stata presentata la proposta di limitare al minimo l’aliquota IMU sulla prima casa, che potrebbe essere recuperata con un piccolo aumento sugli altri immobili.

Cavarsaschi esprime come Giargiana una profonda amarezza nel vedere l’Amministrazione senza una strategia complessiva, osserva inoltre che l’IMU grava molto di più dell’ICI, poichè la base imponibile è aumentata del 60% e le aliquote proposte sono molto alte, tra le più alte della provincia. Il **Consigliere** aggiunge che

tutte le operazioni proposte da questa Amministrazione come la SCA, e l'alienazione della Brughiera, sono finite in niente e tutto ciò dimostra una politica fallimentare. Anche con la vendita delle Farmacie potrebbe finire allo stesso modo e, a questo punto, ci sarebbe da chiedersi se questa politica va nella direzione giusta, oppure non porti soltanto ad aggravare la situazione.

Pizzi sostiene che questa Amministrazione non vuole un confronto con la minoranza sui problemi della città,

Tartaglia chiede se il Comune metterà a disposizione del personale per aiutare i cittadini a fare le dichiarazioni IMU e gli adempimenti conseguenti.

Verza dichiara che il suo gruppo voterà contro questo provvedimento e a favore dell'emendamento.

L'Assessore Avalle precisa che per il calcolo dell'IMU i cittadini possono rivolgersi ai CAF

Più nessun Consigliere chiede di parlare, né formula osservazioni, per cui il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, l'emendamento proposto da **Civiltà Vigevanese**.

La votazione dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti (compreso il Sindaco)	28
Consiglieri astenuti	0
Voti favorevoli	6 (Motta, Tartaglia, Verza, Pizzi, Migliavacca e Valvo)
Voti contrari	22

Visto il risultato della votazione, il Presidente ne proclama l'esito e dichiara **non approvato** l'emendamento.

il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta

La votazione dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti (compreso il Sindaco)	28
Consiglieri astenuti	0
Voti favorevoli	18
Voti contrari	10 (Motta, Tartaglia, Verza, Pizzi, Migliavacca, Valvo Cavarsaschi, Giargiana, Pacinotti, Loria)

Visto il risultato della votazione, il Presidente ne proclama l'esito e dichiara **approvata** la proposta.

Pone quindi in votazione, con le stesse modalità l'immediata eseguibilità della deliberazione che viene approvata con il seguente risultato:

Consiglieri presenti (compreso il Sindaco)	28
Consiglieri astenuti	4 (Cavarsaschi, Giargiana, Pacinotti, Loria)
Voti favorevoli	18
Voti contrari	6 (Motta, Tartaglia, Verza, Pizzi, Migliavacca e Valvo)

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'Assessore illustra la seguente relazione-proposta, corredata dei pareri di cui all'art. 49 – comma 1 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 ;

Visto l'art 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 che istituisce, al comma 1, l'imposta municipale propria, in via sperimentale, per tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011, in quanto compatibili, in base agli articoli contenuti nello stesso D.L. 201/2011 prima citato, nonché in base al D.Lgs. 504/92, di cui il D.L. 201/2011 richiama diverse disposizioni;

Considerato che l'art 13 del D.L. 201/2011 prevede che:

- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del decreto legislativo 504/92, istitutivo dell'ICI, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa , intendendosi per queste ultime esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte a catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1,3 5 e 6 del D.Lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

- per i fabbricati iscritti a catasto , il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ex art. 3 comma 48 della L. 662/1996, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
- d) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10;
- e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Considerato altresì che per i terreni agricoli è prevista una rivalutazione del 25 per cento del reddito dominicale ed un moltiplicatore del 130, con eccezione dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola per i quali il moltiplicatore è pari a 110;

Vista la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze pari a euro 200,00 con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 – 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

Atteso che la detrazione si applica alle unità immobiliari , appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e che l'aliquota ridotta e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92

(soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale);

Viste le aliquote determinate dal D.L. 201/2011 nella misura del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali, nella misura dello 7,6 per mille per l'aliquota base, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,3 punti percentuali e nella misura del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità di sola diminuzione fino a 0,1 per cento;

Considerato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale, relative pertinenze e fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota base del 7,6 per mille, quota da versare allo Stato contestualmente all'IMU propria al lordo delle detrazioni previste dal D.L. 201/2011 nonché delle detrazioni e riduzioni eventualmente deliberate dal Comune;

Visto altresì l'art. 28 del D.L. 201/2011 che prevede, per l'anno 2012 e successivi, un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei Comuni pari a 1.450 milioni di euro;

Considerata la certificazione catastale dell'Agenzia del Territorio dell'anno 2011, il gettito ICI anno 2010 (ultimo anno rendicontato), le dichiarazioni ICI presentate dai contribuenti (che per l'abitazione principale sono relative all'anno 2006 e precedenti), vista altresì la normativa IMU, vista infine l'esigenza di assicurare un gettito IMU che consenta altresì di far fronte alla consistente riduzione del fondo di cui al punto precedente;

Ritenuto di determinare nella misura del 5,4 per mille l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, nonché per le fattispecie di cui di cui all'art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 (soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale), nella misura dell' 8,60 per mille l'aliquota per tutti gli altri immobili e nella misura del 2 per mille l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Ritenuto di iscrivere a bilancio di previsione 2012, al Titolo I dell'entrata, categoria 1, entrate tributarie, l'importo di euro 11.400.000,00

Visto l'art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs. 267/2000;

Vista la deliberazione di G.C. n. 1 del 5/01/2012: Piano Esecutivo di Gestione – Assegnazione provvisoria di fondi ai Dirigenti responsabili dei servizi per l'esecutivo finanziario anno 2012;

DELIBERA

- 1) di determinare la misura delle aliquote IMU sperimentale, per l'anno 2012 come segue:
 - 5,40 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;
 - 2,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - 8,60 per mille per tutti gli altri immobili;
- 2) di determinare in euro 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 – 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
- 3) di dare atto che l'aliquota del 5,40 per mille e la detrazione, di cui al punto 2, si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 (soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale);
- 4) di dare atto che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari ex art 8 comma 4 del D.Lgs 504/92;
- 5) di dare atto che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, a seguito di apposita votazione.

DS/vs

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE ANNO 2012.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 comma 1 del dlgs. N. 267 del 18/8/2000)

Visto con parere **FAVOREVOLE**

Vigevano, lì 16/03/2012

Il Dirigente di Settore

f.to SACCHI DANIELA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to **LORIA MATTEO ALFONSO**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **VARESCHI ANNIBALE**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal 03/05/2012 ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni.

F.to IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 134 - comma 3 - del dlgs. n. 267 del 18/8/2000.

F.to IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Copia dell'originale. Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n.39/1993. L'originale è agli atti dell'Ente.

DELIBERAZIONE C.C. N. 13 DEL 19/04/2012